



Città di Legnano

Regolamento

DISCIPLINA

del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

ai sensi

LEGGE REGIONALE 2.2.2010 N. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

**Conforme al decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di attuazione delle Direttiva
2006/123/CE del 12 dicembre 2006**

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 – Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 – Compiti degli uffici comunali , competenze amministrative e modalità procedurali
- Art. 7 – Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative
- Art. 8 – Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività
- Art. 9 – Vendita da parte di imprenditori agricoli
- Art. 10 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 11 – Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
- Art. 12 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 – Subingresso e reintestazione nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 15 – Periodi ed orari dell'attività di commercio su area pubblica in Fiere,Mercati e posteggi sparsi
- Art. 16 – Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree
- Art. 17 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 18 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 19 – Assegnazione posteggio e assenza del titolare
- Art. 20 – La Carta di Esercizio
- Art. 21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e nei mercati
- Art. 22 – Spostamento,soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 23- Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su area pubblica
- Art. 24 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 25 – Sanzioni

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 26 – Definizione - Rinvio
- Art. 27 – Gestione dei mercati
- Art. 28 - Concessione del posteggio
- Art. 29 – Planimetria dei mercati
- Art. 30 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato -Miglioria
- Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 – Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita
- Art. 33 – Divieto di cessione del posteggio
- Art. 34 – Subingresso nel posteggio
- Art. 35- Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 36 – Messa a disposizione di aree private
- Art. 37 – Posteggi riservati ai Produttori Agricoli
- Art. 38 – Decadenza della concessione del posteggio

Art. 39 – Sospensione della concessione del posteggio
Art. 40 – Revoca della concessione del posteggio
Art. 41 – Oneri di occupazione
Art. 42 – Posteggi temporaneamente liberi- Assegnazione precaria
Art. 43 – Obblighi dei venditori
Art. 44- Mercati straordinari
Art. 45 – Mercati: ubicazione,caratteristiche strutturali e funzionali,orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art. 47- Divieti
Art. 48 – Determinazione degli orari
Art. 49 – Rappresentazione cartografica

Titolo IV – FIERE

Art. 50 – Tipologie ed aree destinate a fiere
Art. 51 – Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 52 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 53 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 54 – Fiere: ubicazione,caratteristiche strutturali e funzionali. Orari
Art. 55 – Sospensione concessione posteggio alla fiera

Titolo V – ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 56 – Posteggi fuori mercato
Art. 57 – Commercio in occasioni particolari

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 58 – Normativa igienico sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Disposizioni transitorie finali.

ALLEGATI

- A) Modello Scheda mercati.
- B) Modello Scheda fiere
- C) Modello Scheda posteggi fuori mercato

TITOLO I **NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2.2.2010 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*¹, sez. III "Commercio su aree pubbliche", in attuazione del D.lgs. n. 114/98² e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La disciplina è conforme ai contenuti inerenti atti legislativi statali di recepimento di normative CE, in particolare della Direttiva 2006/123/CE.

2. Ad esclusione della disciplina inerente i posteggi, il presente regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata su aree private;
 - c) alle iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, comportanti occupazioni di suolo pubblico in cui non venga esercitata l'attività di vendita ovvero si eserciti con carattere esclusivamente di occasionalità ad opera di associazioni con carattere nazionale o locale;
 - d) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del d.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi dal titolo IV del Testo unico, si applica la regolamentazione particolare per queste previste.
5. Il regolamento viene approvato previa consultazione delle associazioni di categoria sul commercio aree pubbliche più rappresentative sul territorio;
6. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su area pubblica, i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

¹ Di seguito denominato *"testo unico"*

² Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59"

e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione

h) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

i) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione;

l) per mezzo attrezzato: l'autonegozio attrezzato per esercitare l'attività senza banco a terra;

m) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

n) per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

o) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

p) per migliorìa: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

q) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

r) per posteggio riservato: il posteggio individuato per determinate categorie di operatori;

s) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

t) per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;

u) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

v) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

z) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione di forme particolari di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

h) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Ogni forma di commissione prevista dalla vigente normativa è sostituita, ai sensi dell'art. 41 legge 449/97, da forme di consultazione obbligatoria per le questioni di cui

- al comma successivo con le Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, con i rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche, nonché con Associazioni rappresentative dei consumatori presenti a livello territoriale.
2. Il Comune, per mezzo dell'ufficio competente, dovrà provvedere alla consultazione preventiva riguardo le seguenti situazioni:
 - a) programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
 - d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere e manifestazioni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
 - e) regolamenti comunali e relativi atti di disciplina aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 3. Il parere di tali organismi dovrà pervenire entro venti giorni dalla richiesta, in mancanza l'Ufficio competente procederà prescindendo dallo stesso;
Nel caso di pareri discordi, l'ufficio competente assumerà la determinazione più confacente agli interessi generali. Lo stesso, in via eccezionale, potrà indire una conferenza di servizio, al fine di valutare in un unico contesto le diverse posizioni: a tale conferenza parteciperanno rappresentanti delle associazioni di categoria in numero proporzionale alla rappresentatività provinciale e, comunque, non inferiore a un membro per associazione.
Si applicherà in quanto compatibile la disciplina prevista dalla legge 241/90³.
 4. Per il mercato centrale, viene costituito un organismo informale di consultazione, formato dai rappresentati delle imprese commerciali ivi presenti, facenti parte delle Associazioni di cui al comma 1.

Art. 6

Compiti degli uffici comunali, competenze amministrative e modalità procedurali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, , nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore Polizia Locale nell' assicurando espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. I procedimenti relativi ai posteggi sparsi su cui insistono strutture fisse sono demandate alla competenza della Sportello Unico per le imprese.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio competente.
3. Le competenze relative al procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge 689/81 sono attribuite al Dirigente del Settore Polizia Locale.
4. le domande dovranno essere presentate all'ufficio competente del procedimento secondo le modalità riconosciute dall'ordinamento, personalmente o via posta. La documentazione integrativa potrà essere trasmessa via fax all'ufficio competente.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore competente ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

³ Legge 7 agosto 1990 n.- 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi"

6. Nel caso in cui il Settore competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente del Settore competente deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto.

8. Gli uffici comunali competenti a ricevere del domande procederanno conformemente alle previsioni di cui alla legge 241/90, in particolare secondo i seguenti principi:

- a) il termine di conclusione del procedimento decorrerà dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività ed al suo esercizio;
- b) alla presentazione delle richieste, l'ufficio rilascerà una ricevuta contenente gli elementi previsti nella comunicazione di avvio procedimento di cui all'art. 8 della legge 241/90.

Art. 7

Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla normativa statale in materia e viene svolta secondo le modalità stabilite nella normativa regionale e secondo le condizioni ed i limiti specificati nel presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, **nonché a società di capitali e cooperative** regolarmente costituite.
3. Il procedimento relativo al rilascio delle suddette autorizzazioni è avviato dall'ufficio competente solo previa attestazione, da parte del richiedente, del pagamento delle spese di istruttoria eventualmente previste con apposito atto deliberativo di Giunta.

Art. 8

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dal Testo unico e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette, tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

5. Nel centro storico cittadino, nonché in tutta l'area identificata quale ambito coincidente al Nucleo commerciale 5 del PRG vigente (tav. 9) e corrispondente al centro cittadino, delimitato dalla ferrovia, via della Vittoria, c.so Sempione, via Gilardelli e S. Michele del Carso, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la

sanzione di cui all'art. 22 comma 5 del Testo unico.

6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

7. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

8. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Art. 9 Vendita da parte di imprenditori agricoli

1. La qualità di agricoltore può essere comprovata dalle normali certificazioni o attestazioni rilasciate in originale dagli organi competenti per legge, sostituite dalle autocertificazioni previste dalla legge.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

3. L'attività di vendita su area pubblica da parte dell'imprenditore agricolo è soggetta alla disciplina stabilita nel presente regolamento, in quanto compatibile.

Art. 10 Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1 L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio, da parte del dirigente responsabile del Settore competente.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione è disciplinato dalla vigente normativa .

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare e procede conformemente a quanto stabilito dal Testo unico ; Il relativo bando dovrà essere trasmesso preventivamente alle associazioni di categoria.

4. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità stabiliti nel presente regolamento e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

5. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

6. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

7. I concorrenti all'assegnazione del posteggio su area pubblica di cui ai commi precedenti dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare.

Art. 11
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune in concessione decennale sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore comunale competente e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, pubblicato sul sito comunale, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando.

4. Il bando potrà prevedere a carico del prestatore, oltre all'obbligo di esercitare l'attività descritta, anche altri servizi di utilità pubblica.

5. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

e) il settore od i settori merceologici;

f) di aver preso visione della relativa concessione di posteggio e di accettarne le condizioni;

g) Ogni altra informazione specificatamente richiesta nel bando;

La domanda dovrà essere corredata da ogni tipo di documentazione richiesta dal bando, anche di tipo progettuale e/o propositiva rispetto al servizio richiesto.

6. Il bando stabilisce i criteri di formulazione della graduatoria ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, anche in relazione alla valutazione di eventuali elaborati progettuali, in mancanza saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

9. I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare, pena decadenza della concessione.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è rilasciata dal dirigente del Settore Polizia Locale, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Legnano e, se società, deve avervi la sede legale, **oppure dovrà dimostrare l'avvio dell'attività nell'ambito del territorio comunale.**

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e di non avere alcun procedimento in sospeso per tali fini.

Art. 13

Subingresso e Reintestazione nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, nonché la reintestazione dell'autorizzazione sono disciplinati dal Testo unico.

2. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore competente.

3. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione della data di inizio dell'attività indicata nel registro delle imprese.

4. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa regionale, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .

Art. 14

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui al Testo unico valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio in sede fissa;
 - b) la fascia oraria massima di orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24, 00;
 - c) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con tali festività possono essere anticipati;
 - d) Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
2. Il Sindaco provvede, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie per l'obbligo di vendita, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 15
**Periodi dell'attività di commercio su area pubblica
in fiere, mercati e posteggi sparsi**

- 1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi e date indicati nelle singole schede delle manifestazioni.
- 2. Il mercato che ricade in giorno festivo può essere effettuato, qualora le condizioni della circolazione veicolare od altre di pubblico interesse lo consentano. In caso contrario la Polizia Locale provvede allo spostamento del mercato stesso in altro giorno, stante le condizioni di cui sopra .

Art. 16
Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree

- 1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare ai sensi del codice della strada nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
- 2. I mezzi degli operatori potranno accedere nell'area mercato soltanto per raggiungere il posteggio assegnato e negli orari autorizzati.
- 3. Durante lo svolgimento delle fiere o mercati, nell'ambito dell'area fieristica e mercatale, è vietata ogni attività estranea a quella commerciale autorizzata, compreso il volantinaggio ed ogni genere di propaganda religiosa, sindacale o pubblicitaria. È ammesso unicamente il volantinaggio per propagando politica, qualora preventivamente autorizzato dalla Polizia Locale; Nelle immediate adiacenze tali attività sono ammesse purchè preventivamente autorizzate dalla Polizia Locale.

Art. 17
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

- 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18
Pubblicità dei prezzi

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 114/98.

Art. 19
Assegnazione posteggio e assenza del titolare

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione e che risultino da idonei atti che devono essere prodotti in originale all'atto dell'assegnazione.

2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Nel caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari per un massimo di sessanta giorni, previa presentazione all'ufficio comunale competente di idonea autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti morali e professionali. Sul posteggio è obbligatorio l'utilizzo dei beni aziendali del titolare, attestato per mezzo di battuta fiscale.

4. Nel caso di società regolarmente costituite, tutti i soci possono svolgere l'attività sul posteggio.

5. I soggetti previsti nei commi precedenti sono comunque obbligati a tenere sul posteggio l'autorizzazione in originale.

ART. 20
La carta d'esercizio

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che dovranno essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo.

Il documento è necessario per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante e viene compilato dall'operatore stesso oppure compilato dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

2. La vidimazione della carta d'esercizio viene effettuata con presa d'atto dall'ufficio comunale competente agli operatori che svolgono attività con posteggio sul territorio comunale di Legnano o ivi residenti per quelli itineranti, sulla base dei contenuti in essa previsti, purché compilata dalle Associazioni di categoria prima indicate.

3. L'attestazione prevista (documento che certifica da parte dell'operatore gli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali e assistenziali) deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La verifica annuale di tali documenti, se effettuata dal Comune, comporterà le spese di procedimento previste con delibera di Giunta comunale.

Art. 21
Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo i casi di ritardo giustificato e preventivamente comunicati alla Polizia Locale.

3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 22

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e sono attuate secondo le modalità stabilite nella disciplina regionale.

2. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente.

3. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 23

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore Polizia Locale alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

Art. 24

Sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva accertate con provvedimenti definitivi il dirigente del Settore Polizia Locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia dei posteggi, compresi la mancata differenziazione e conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Il Comune revoca l'autorizzazione nei casi stabiliti dall'art. 27 comma 4 del Testo unico; ai provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio relativo.

5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981, nonché il regolamento sanzionatorio comunale; saranno a tal fine applicate le sanzioni amministrative previste nella disciplina regionale.

Art. 25 **Sanzioni**

1. Le seguenti violazioni sono punite, ai sensi dell'art. 27 del Testo unico:

a) con una sanzione amministrativa da € **1500** a € **10.000,00** per l'esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza autorizzazione o permesso del proprietario o gestore nel caso di vendita presso le stazioni ferroviarie;

b) con una sanzione amministrativa da € **500,00** a € **3.000,00** per le violazioni dei limiti e divieti stabiliti dal Comune nel presente regolamento o in atti consequenti, per l'attività di commercio su aree pubbliche e precisamente:

- Violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio su aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- Violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi i tempi e le modalità di sosta del commercio itinerante;
- Vendita di prodotti non consentiti nell'ambito di una fiera o mercato a merceologia esclusiva;
- Vendita di prodotti non inerenti alla tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
- Violazione dei limiti dei divieti, tempi e modalità di sosta stabiliti per il commercio itinerante;

c) con la medesima sanzione amministrativa di cui al punto B è sanzionato l'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio, o nel caso di mancato aggiornamento della stessa entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti;

2. Nel caso a) è prevista la confisca della merce esposta alla vendita, disposta dal Dirigente della Polizia Locale, qualora la violazione sia avvenuta nell'ambito del territorio comunale; L'organo accertatore provvede al sequestro cautelare delle merci.

Si applicano le procedure previste dall'art. 33 del Testo unico.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del vigente regolamento comunale sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative⁴, sono punite con la sanzione amministrativa da € 60,00 a € 400,00 le seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e regolare differenziazione di rifiuti;
- b) gli obblighi posti a carico dei commercianti su area pubblica nell'ambito del presente

⁴

regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con delibera di C.C. n. 71 del 28.10.2003

regolamento;

4. Altre violazioni delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento o nei provvedimenti normativi conseguenti assunti a livello comunale sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500, ai sensi dell'art. 7-bis del T.u.e.l., salvo diversa disciplina stabilita con delibera di Giunta comunale.

5. Conformemente alla normativa nazionale e regionale il presente regolamento disciplina i casi rispettivamente di decadenza e sospensione della concessione di posteggio.

6. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81. Conformemente alla normativa nazionale, al Dirigente del Settore Polizia Locale sono attribuiti gli atti di carattere sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 non ricompresi espressamente dalla legge o statuto comunale tra le funzioni di carattere politico-amministrativo.

TITOLO II **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

Art. 26 **Definizione – Rinvio**

1. I mercati sono definiti nell'art. 16 del Testo unico.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dalla Giunta comunale nel rispetto degli indirizzi regionali. In tale provvedimento la Giunta determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati;

c) la localizzazione;

d) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie, nonché la loro individuazione a mezzo di idonea rappresentazione cartografica, la cui dislocazione può essere variamente articolata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

- alla diversa superficie dei posteggi.

e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

f) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, le diverse tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori;

3. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità determinata a livello regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.

4. La presente disciplina inerente i mercati è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile.

Art. 27 **Gestione dei mercati**

1. Il Comune potrà affidare ad associazioni di categoria e/o loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegate o da loro controllate mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali ed alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi nel territorio comunale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

2. L'affidamento di tali servizi avviene previa pubblicazione di bando all'albo pretorio comunale. Nel suddetto bando saranno indicati i criteri e le modalità di scelta del gestore, conformemente a quanto espresso nel comma precedente.

3. Al gestore saranno affidati i servizi inerenti la predisposizione dei posteggi, l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli altri compiti necessari per la regolare gestione del mercato o della fiera specificati nel bando.

4. Nei compiti di cui al comma precedente, il gestore dovrà operare secondo trasparenza, sulla base degli atti predisposti dall'ufficio comunale competente.

Art. 28 Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio, mercatale o isolato, ha la durata di dieci anni.

2. **Il rinnovo della concessione è disciplinato dalla normativa vigente.**

3. Qualora **non si procederà** alla scadenza, al rinnovo della concessione, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

4. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

5. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

6. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, fatti salvi i diritti di terzi, a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 29 Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, le tipologie dei posteggi ed i servizi e parcheggi.

Art. 30 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato -miglioria-

1. Preliminarmente alla procedura di assegnazione dei posteggi decennali, i soggetti concessionari possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio frutto. A tal fine il Comune dovrà dare avviso dei posteggi liberi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel mercato stesso.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore Polizia Locale previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche stabilite nel mercato e con

“presa d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un’ apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero da parte del titolare di concessione, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, da parte del titolare di concessione, per la vendita dello stesso settore meceologico;

c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento, da parte del titolare della concessione;

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente della Polizia Locale e pubblicata all’albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 31 Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall’operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione” dello scambio del posteggio.

4. L’ufficio comunale competente “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all’aggiornamento dei titoli concessori, dell’autorizzazione d’esercizio, e della carta di esercizio con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell’eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla.

Art. 32 Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precise nell’autorizzazione d’esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.

2. Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini.

L’occupazione dell’area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.

3. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila.

4. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50, per gli alimentari.

Per i non alimentari le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra.

Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un’altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre 60 cm. dal banco e comunque ad un’altezza non inferire a mt. 2 dal suolo;

Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.

5. L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti.

6. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

7. I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.

Art. 33 Divieto di cessione del posteggio

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, fuori dai termini di cui al periodo precedente, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 34 Subingresso nel posteggio

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, sempre che l'attività sia compatibile con il settore merceologico determinato per tale posteggio.

Per i mercati in cui i posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrato potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica.

Art. 35 Attività con il sistema del "battitore"

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" occupano i posteggi a loro riservati a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune

2. L'assegnazione è operata dal Dirigente del Settore Polizia Locale.

3. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ad altri operatori.

4. I posteggi concessi ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi **non** possono essere assegnati ad altri operatori.

Art. 36 Messa a disposizione di aree private

La messa a disposizione di aree private per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma mercatale è disciplinata a livello regionale.

Art. 37

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti ortoflorofrutticoli.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione secondo le modalità previste per i posteggi mercatali, qualora compatibili.
3. Nell' atto di istituzione di ogni singolo mercato, si potrà aumentare la percentuale di cui al paragrafo precedente fino al 5%, dandone comunicazione alla Regione.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.
5. Agli operatori agricoli si applicano le norme sulla decadenza dei posteggi di cui all'articolo seguente.

Art. 38

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:
 - a) Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo;
 - b) In caso di cessione di posteggio non contestuale alla cessione dell'azienda;
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore Polizia Locale.
5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.

Art. 39

Sospensione della concessione del posteggio

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:
 - a) mancato pagamento semestrale della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - b) abusivo utilizzo di energia elettrica o mancato pagamento della stessa;
 - c) mancato pagamento di eventuali oneri organizzativi previsti dalla Giunta comunale;
 - d) Vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
 - e) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato;
 - f) Inosservanza degli obblighi previsti nell'atto concessorio;
2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del Dirigente del settore Polizia

Locale e rimane operante finche' il titolare del posteggio non rimuova le cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto d) del comma precedente, per un periodo fino a venti giorni di calendario. L'inosservanza di tale ordinanza comporta il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81.

Art. 40 **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore Polizia Locale.

Art. 41 **Oneri di occupazione**

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.

La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta dall'operatore prima di effettuare l'occupazione .

La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice di aumento del costo della vita ed ogni altro eventuale servizio aggiunto.

Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

2. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.

5. L'utilizzo dell'energia elettrica è subordinata al pagamento dei relativi oneri, che verranno

imputati a tutti gli operatori del mercato, in proporzione alle quote stabilite per settore merceologico.

6. Il mancato pagamento delle suindicate tasse o oneri entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art. 42 **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici , consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata.

3. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore che sia già titolare di posteggio nello stesso mercato con la medesima autorizzazione;

4. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatta, da parte degli uffici comunali competenti, una graduatoria di spunta con validità semestrale e viene redatta entro il mese di febbraio e luglio di ogni anno e pubblicata almeno 10 giorni prima del primo mercato a cui si riferisce , successivo alla formazione della graduatoria stessa.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione . Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

All'atto del rinnovo semestrale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco del semestre di riferimento non hanno effettuato almeno la metà di presenze, al di fuori dei casi di assenza per malattia, gravidanza, preventivamente comunicati al Comune. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.

5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato decorsi trenta minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

I posteggi non occupati dai titolari entro l' orario stabilito per l'inizio delle vendite saranno assegnati agli operatori inseriti nell'apposita graduatoria di spunta.

6. All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto nel comma precedente, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa.

All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di cui al comma 3.

7. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o,

comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

8. L'operatore di spunta è obbligato a presentare preventiva richiesta di inserimento nella lista di spunta al Comune, corredata di autocertificazione del possesso dei requisiti, documento di identità , eventuale permesso di soggiorno in corso di validità, copia dell'autorizzazione utilizzata per la spunta.

Art. 43 **Obblighi dei venditori**

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo visibile l'apposito cartello, fornito dai competenti uffici comunali, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.

2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzatori originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.

3. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature.

Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per la spunta e non potranno accedervi prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita.

4. Viene fatto obbligo per tutti gli operatori di non abbandonare il proprio posteggio prima dell'orario stabilito con apposita ordinanza sindacale . In tale fascia oraria non è altresì permessa alcuna operazione di entrata/uscita salvo che per manifeste e durature condizioni di maltempo, per gravi e comprovate esigenze personali previa autorizzazione del personale della Polizia Locale.

5. L'area mercatale dovrà essere sgombra da qualsiasi occupazione entro l'orario stabilito dall'ordinanza sindacale, al fine di agevolare l'ingresso dei mezzi della società incaricata per la pulizia della piazza, che prenderanno possesso dell'area solo dopo l'orario sopra citato.

6. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.

7. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni.

Sono parimenti vietati grida , schiamazzi, impianti di amplificazione sonora, salvo i richiami a voce da parte dei battitori/dimostratori . I venditori di supporti magnetici, possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.

8. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.

9. Nell'area mercato è vietata l'accensione di fiamme libere o l'utilizzo di fornelli elettrici , finalizzati alla cucina di alimenti al di fuori delle attrezzature idonee dal punto di vista igienico sanitario .

10. E' obbligatoria la pulizia del posteggio durante e dopo l'orario di lavoro.

11 . E' obbligatoria l'apposizione di cartelli esplicativi in caso di vendita di merce usata.

Art. 44 **Mercati Straordinari**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti, senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua ; quello estivo dal mese di giugno al settembre di ogni anno.

2. In occasione dei mercati straordinari, anticipatamente alle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del mercato ordinario, hanno il diritto di occupare i posteggi liberi a disposizione, accorpandosi in una stessa area e per file. Nel caso in cui piu' soggetti aventi diritto richiedano di occupare il medesimo posteggio, la scelta sarà regolata dall'anzianità della concessione di posteggio posseduta e, in subordine, alla data indicata nel registro ditte.

3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

4. La proposta deve essere presentata, per scritto, al Settore Polizia Locale, almeno sessanta giorni prima della data prevista :

- a) da almeno dieci operatori su area pubblica;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

5. Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.

6. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 4 lett. a e b possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.

7. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

8. La gestione dei mercati straordinari può essere affidata conformemente alle previsioni di cui all'art. 27. Il gestore dovrà attenersi alla graduatoria di spunta predisposta ai sensi del comma 6.

Art. 45

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. Il mercato attualmente esistente è il seguente:

- mercato centrale.

2. L'ubicazione di tale mercato attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta Comunale , sulla base del modello di Scheda allegato.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 46

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito

di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un' ora .

4. Non è consentito all'operatore tornare durante l'arco della giornata ad esercitare il commercio nella stessa area, nonché di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

5. La Giunta comunale individua, con apposito provvedimento, le aree dove il commercio in forma itinerante può svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal comma 3 esclusivamente per la vendita dei prodotti eventualmente specificati, a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dal Comune.

Tale provvedimento determinerà le condizioni ed i limiti d'esercizio del commercio e della sosta.

Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.

In conformità al relativo regolamento, le soste superiori ad un' ora, comportano il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 47

Divieti

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate a norma dell'articolo precedente, è vietato:

- nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed aree immediatamente adiacenti;
 - nell'area cittadina identificata come zona a traffico limitato ed aree immediatamente adiacenti ;
 - nella piazza mercato settimanale ed adiacente area parcheggio ;
 - nel parcheggio limitrofo al Castello di Legnano e P.zza 1° Maggio
 - nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, gli ospedali e luoghi di cura, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, e aree immediatamente adiacenti;
 - nelle aree d'intersezione stradale ed adiacenze per un raggio di metri 25;
 - lungo le strade statali , provinciali ed in genere lungo le strade extraurbane e di scorrimento come identificate nel P.U.T.;
 - nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
 - Lungo i cigli delle strade comunali, in cui non vi siano aree idonee allo stazionamento dei veicoli e alla sosta;
 - In tutti i casi in cui la sosta dei veicoli sia inibita ai sensi del codice della strada;
2. Ai sensi del precedente comma 1 si intende per area immediatamente adiacente quella la cui destinazione si considera pertinenza dell'area protetta (area a servizio parcheggio ecc).
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti al momento dell'approvazione del presente regolamento.
4. Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui al precedente comma potrà essere aggiornato o modificato.

Art. 48
Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, e comunque non potrà protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 49
Rappresentazione cartografica

1. Presso il Settore Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

TITOLO IV
FIERE

Art. 50
Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento ed alle norme regionali vigenti.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa previa delibera di Giunta comunale, nel rispetto delle indicazioni regionali sull'individuazione delle aree mercatali, in quanto compatibili.
5. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo, in quanto compatibili.
6. Nel caso di soppressione, spostamento, trasferimento di una fiera, o la modifica della dislocazione dei posteggi, il loro aumento o diminuzione, lo spostamento di data di svolgimento della manifestazione fieristica sono decisi con delibera di Giunta comunale, secondo le modalità previste nella disciplina regionale.

Art. 51
Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l' ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Settore Polizia Locale, che le istruirà conformemente a quanto stabilito dalle normative di riferimento.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore Polizia Locale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito comunale. Tale forma di pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale al richiedente dell'esito della domanda inoltrata.

Art. 52 **Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. fatti salvi i diritti acquisiti, uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera.

Art. 53 **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino utilizzati entro le ore 8.00 dai rispettivi assegnatari, , vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato per la spunta, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri relativi all'assegnazione dei posteggi di cui al presente regolamento.

Per quanto compatibile si applica la disciplina d'assegnazione temporanea dei posteggi liberi prevista per i mercati.

Art. 54

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.

1. Le Fiere attualmente esistenti sono le seguenti:

- Fiera del I° Novembre;
- Fiera di Legnarello;
- Fiera di S. Mauro.

2. L'istituzione, l'ubicazione delle Fiere e relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta comunale, sulla base del modello di scheda allegato, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

3. L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dalla Giunta comunale secondo gli indirizzi di cui alla normativa regionale.

4. La Giunta comunale può deliberare l'affidamento della gestione delle Fiere suindicate a soggetti pubblici o privati secondo la disciplina prevista per le aree mercatali.

5. Qualora la Fiera del I° novembre dovesse coincidere con un giorno prefestivo, la giornata di svolgimento viene posticipata al giorno festivo.

Art. 55

Sospensione concessione posteggio alla fiera

1. La concessione del posteggio in una fiera è sospesa nei casi e modalità previsti per i posteggi mercatali.

2. Il pagamento di oneri e contributi previsti, anche di tipo organizzativo, deve essere effettuato dall'operatore titolare di posteggio prima dell'effettuazione delle operazioni di vendita.

TITOLO V

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 56

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato, concessi per dieci anni sono assegnati con le procedure previste dal presente regolamento.

2. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali, nonché quella relativa alle relative concessioni, è applicabile anche ai posteggi sparsi, in quanto compatibile.

3. L'ubicazione dei singoli posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinati dalla Giunta comunale, sulla base del modello di scheda allegata.

4. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dalla Giunta comunale, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 57

Commercio in occasioni particolari

1. Sono individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al periodo di tempo indicati nella concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune.

Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimi ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al Comune.

Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.

2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni, contrade, aventi carattere locale e senza fine di lucro, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti specificatamente previsti.

La domanda di concessione di suolo pubblico dovrà essere inoltrata dagli organizzatori ai competenti uffici comunali almeno 30 giorni prima e sarà valutata in merito agli aspetti inerenti la viabilità, la sicurezza stradale, l'igiene-sanità e l'interesse pubblico in genere. In caso di mancata risposta entro i successivi 20 giorni, la richiesta si intende respinta.

La richiesta dovrà contenere il nominativo di un responsabile organizzativo, prontamente reperibile sul posto.

Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene.

In ogni caso non potranno essere ospitati oltre 80 banchi per il commercio su aree pubbliche.

Potrà essere ammesso unicamente un solo operatore per la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che la manifestazione si svolga in aree periferiche o nella piazza mercato.

L'organizzazione di tali manifestazioni è affidata alle stesse associazioni o comitati richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi, nonché di ogni incombenza organizzativa.

Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione, anche nei confronti di terzi.

3. Nell'area centrale identificata quale ambito coincidente al Nucleo commerciale 5 del PRG vigente (tav. 9) le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ricondotte nell'ambito della programmazione comunale annuale, finalizzata a valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali della Città. A tal fine le richieste dovranno pervenire almeno sessanta giorni prima. L'Ufficio comunale competente a svolgere l'istruttoria richiederà un preventivo parere vincolante all'Ufficio cui è demandata la programmazione di cui sopra, al fine di emanare il provvedimento di accoglimento o diniego. Nel caso di mancata risposta entro 40 giorni, la domanda si intende respinta.

4. Salvo i casi espressamente autorizzati nelle modalità di cui al comma precedente, non potranno comunque svolgersi mercatini coincidenti con il giorno di svolgimento del mercato centrale.

5. I posteggi di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO VI

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 58
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dal Ministero della Sanità.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfezione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfezione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti.

2. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dell'ufficio comunale competente a detto periodo temporale di validità.

ALLEGATI

- A) MODELLO SCHEDE mercati
- B) MODELLO SCHEDE delle fiere
- C) MODELLO SCHEDE posteggi fuori mercato

SCHEDA N. 1 – MERCATI

- a) Denominazione del mercato
 - Delibera istitutiva n. del
 - b) ubicazione:
 - c) orario
 - d) superficie complessiva del mercato: mq
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq
 - f) totale posteggi: n., di cui:
 - n. utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
 - n. riservati ai produttori agricoli;
 - g) dislocazione dei posteggi:
 - 1) su area scoperta n. per una superficie complessiva di mq., di cui:
 - n. riservati ai produttori agricoli;
 - n. utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. per il non alimentare e n. per entrambi i settori.
 - 2) su area coperta n. per una superficie complessiva di mq., di cui:
 - n. riservati ai produttori agricoli;
 - n. utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. per il non alimentare e n. per entrambi i settori.
 - h) box fissati al suolo n., per una superficie complessiva di mq. di questi, n., per complessivi mq., sono utilizzati per la vendita di prodotti del settore alimentare; n. per complessivi mq. per il settore non alimentare; n. per complessivi mq. per il settore misto.
N. box sono posizionati su area scoperta e n. su area coperta.
Riservati ai produttori agricoli n.
 - i) vani in muratura n., per una superficie complessiva di mq.
di cui n., per complessivi mq., per il settore alimentare; n. per complessivi mq. per il settore non alimentare; n. per complessivi mq. per il settore misto.
Riservati ai produttori agricoli n.
- I) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2- FIERA

1. Fiera: denominazione
2. Ubicazione
3. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: mq
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq
 - c) numero totale posteggi:, di cui:
 - n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
 - n. riservati ai produttori agricoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- la suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro ore dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Generi esclusi dalla fiera.....

SCHEDA N. 3- POSTEGGIO FUORI MERCATO

- a) ubicazione del posteggio;
- b) periodo di svolgimento dell'attività:
q annuale/ q stagionale, dal al;
cadenza: q mensile q quindicinale
q settimanale q giornaliera;
giornata di svolgimento
- c) superficie del posteggio, mq
- d) tipo di struttura
- e) riservato a: q titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche;
q produttori agricoli;
q (altri, da indicare)
- f) generi commercializzati:
q alimentari q non alimentari;
- g) generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare)
- h) orario di attività:
dalle ore alle ore;
giorni di chiusura:
giorno di chiusura per riposo infrasettimanale:

APPENDICE NORMATIVA

Legge 449/97 "Misure di stabilizzazione finanza pubblica"

Art. 41.

(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein)

Art. 69

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago".

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".

Art. 70

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore

merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6⁽¹⁾.

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.

omissis

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Art. 16

Ambito di applicazione e definizioni.

- 1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale.
- 2. Ai fini della presente sezione si intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

Art. 17

Funzioni regionali.

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore.
- 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al

monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.

Art. 18

Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
 - a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;
 - c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salva guardarne le caratteristiche anche merceologiche.

Art. 19

Forme di consultazione delle parti sociali.

1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 20

Requisiti per lo svolgimento dell'attività.

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla *legge 11 giugno 1971, n. 426* (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'*articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c)*, del *D.M. 4 agosto 1988, n. 375* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Norme di esecuzione della *legge 11 giugno 1971, n. 426*, sulla disciplina del commercio).

5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206* (Attuazione della *Direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della *Direttiva 2006/100/CE* che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.

Art. 21

Modalità di esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla *legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25* (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4 ⁽²⁾.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 22

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.
5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6.
6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente sezione nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività alla data dell'8 aprile 2000.
7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Art. 23

Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
 - c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturette nell'ambito del singolo mercato;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9;
 - c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
6. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
10. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Art. 24

Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.
2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.

3. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

4. I comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 25

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 26

Attività con il sistema del battitore.

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.

4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 27

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 28

Disposizioni per i comuni.

1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Art. 29

Aggiornamento delle graduatorie.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, e comunque entro la data di svolgimento della prima fiera utile, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.
2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Sezione IV - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Art. 30

Finalità.

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 31

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.

Art. 33

Sanzioni.

1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'*articolo 29 del D.Lgs. 114/1998* e la contestuale confisca delle merci.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.
4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostrò al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.
6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155*

(Attuazione della *Direttiva 93/43/CEE* e della *Direttiva 96/3/CE* concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.